



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE**

**Tel. 019/99801
Fax 019/993599**

**info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it**



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



CAPO PRIMO - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 3 - DEFINIZIONI
 - a. RIFIUTO
 - b. RIFIUTO PERICOLOSO
 - c. RIFIUTO NON PERICOLOSO
 - d. RIFIUTI URBANI
- Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 5 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO
- Art. 6 - COMPETENZE DEL COMUNE

CAPO SECONDO - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 7 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
- Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
- Art. 9 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Art. 10 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
- Art. 11 - RIFIUTI URBANI DA UTENZA NON DOMESTICA
- Art. 12 - RIFIUTI URBANI DA UTENZA NON DOMESTICA CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
- Art. 13 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PARTE I - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

- Art. 14 - AREA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTENZE COINVOLTE
- Art. 15 - TIPOLOGIA DEI CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
- Art. 18 - ESPOSIZIONE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
- Art. 19 - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI
- Art. 20 - RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE NON RECUPERABILE
- Art. 21 - DOMICILIARE DELLA FRAZIONE ORGANICA
- Art. 22 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN VETRO
- Art. 23 - RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE NON RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
- Art. 24 - RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA CARTA, CARTONE E TETRAPAK

PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'

- Art. 25 - AREA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTENZE COINVOLTE
- Art. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CON ISOLA ECOLOGICA SCARRABILE
- Art. 27 - COLLOCAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA SCARRABILE
- Art. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PROSSIMITA'

TITOLO TERZO - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

- Art. 29 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA SFALCI E POTATURE
- Art. 30 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA INDUMENTI USATI
- Art. 31 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE
- Art. 32 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI E MEDICINALI

- Art. 33 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI IMPIEGO DOMESTICO
- Art. 34 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA LAMPADINE A SCARICA E TUBI CATODICI
- Art. 35 - RACCOLTA TELI AGRICOLI
- Art. 36 - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art. 37 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI
- Art. 38 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA E DEI RIFIUTI VEGETALI

TITOLO QUARTO - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 39 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
- Art. 40 - SPAZZAMENTO
- Art. 41 - CESTINI STRADALI
- Art. 42 - PULIZIA DEI MERCATI
- Art. 43 - ANIMALI DOMESTICI
- Art. 44 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO
- Art. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SPETTACOLI VIAGGIANTI
- Art. 46 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Art. 47 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 48 - PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

CAPO III - CENTRO DI RACCOLTA

- Art. 49 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA IN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
- Art. 50 - CHI PUO' ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
 - 1) - UTENZE DOMESTICHE
 - 2) - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 51 - RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
- Art. 52 - RIMOSTRANZE

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 53 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- Art. 54 - RIFIUTI SPECIALI DA CANTIERI EDILI E SIMILI

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 55 - DIVIETI
- Art. 56 - CONTROLLI
- Art. 57 - INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI, RICEVERE RAPPORTI E ORDINANZE-INGIUNZIONI
- Art. 58 - SANZIONI

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 59 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
- Art. 60 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI, AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI
- Art. 61 - DANNI E RISARCIMENTI
- Art. 62 - ABROGAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI PREESISTENTI
- Art. 63 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Allegato 1 - RIFIUTI CONFERIBILI A CDR E LIMITI QUANTITATIVI

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m. e i. e in conformità alle altre norme vigenti.
- 2) Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - e. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

Art. 2 - Principi generali

- 1) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- 2) i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 3) la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- 4) gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dagli obiettivi di riciclaggio recepiti con il D.Lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. **rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del "Testo Unico Ambientale";
- c. **rifiuto non pericoloso:** rifiuto non contemplato nella definizione di pericoloso;
- d. **rifiuti urbani:** la presente definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio nonché nelle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

INCLUDONO:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del "Testo Unico Ambientale";
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

NON INCLUDONO: i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

- e) **rifiuti organici:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- f) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) **gestore del servizio** (di seguito denominato "Gestore"): il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa pubblica ai sensi degli artt. 200, 202, 203 e 204 del "Testo Unico Ambientale", fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito;

- i) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- m) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del "Testo Unico Ambientale", nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del "Testo Unico Ambientale";
- n) **deposito temporaneo prima della raccolta:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del "Testo Unico Ambientale";
- o) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del "Testo Unico Ambientale" riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- p) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del "Testo Unico Ambientale" riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- q) **frazione organica:** i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- r) **frazione secca non recuperabile:** rifiuti a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità provenienti da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aventi un rilevante contenuto energetico, da cui non è possibile recuperare materia;
- s) **frazione recuperabile:** i rifiuti da cui sia possibile recuperare materia e per i quali sia stata istituita una raccolta differenziata;
- t) **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- u) **utenze domestiche:** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- v) **utenze non domestiche:** luoghi o locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi dalle utenze domestiche;

- w) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- x) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- y) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- z) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- aa) **centro di raccolta comunale**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e s.m.i.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 184 del "Testo Unico Ambientale", i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 del "Testo Unico Ambientale":
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del "Testo Unico Ambientale";
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 del "Testo Unico Ambientale" quelli derivanti da:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del "Testo Unico Ambientale";
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del "Testo Unico Ambientale";
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del "Testo Unico Ambientale";
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del "Testo Unico Ambientale";
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del "Testo Unico Ambientale";
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del "Testo Unico Ambientale";
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del "Testo Unico Ambientale".

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

- 1) Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, salvo diverse modalità di gestione;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - f) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - g) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, attraverso l'istituzione della figura dell'Ecoausiliario;
- 2) La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti - urbani prodotti da utenza non domestica, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.

Art. 6 - Competenze del Comune

- 1) Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) l'emissione, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - la definizione dei criteri per la stipula del contratto per la gestione del servizio;
 - b) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbani;
 - rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
 - attività propria dell'amministrazione.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

- 1) Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3) Il Comune determina, attraverso il Capitolato d'oneri, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio, comprese le zone sparse. Il Gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.

- 5) La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 8 - Classificazione delle utenze

- 1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche, le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate secondo della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) e utenze non domestiche non selezionate (piccoli produttori).
- 2) Sono utenze domestiche:
 - a) Famiglie e cittadini residenti,
 - b) Titolari di seconda casa non residenti,
 - c) Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari
- 3) Sono utenze non domestiche selezionate "grandi produttori" per una specifica frazione di rifiuto:
 - a) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, case di riposo, mense, birrerie, bar, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, supermercati, plurilicenze alimentari/miste, campeggi, stabilimenti balneari, strutture ricettive etc.
- 4) Sono utenze non domestiche non selezionate "piccoli produttori" le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente.

Art. 9 - La raccolta differenziata

- 1) L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento;
- 2) il sistema prevede la divisione del territorio in due aree omogenee ciascuna caratterizzata da un metodo di raccolta:
 - a) ZONA CENTRO: raccolta di prossimità attraverso isola ecologica mobile. Gli utenti potranno conferire i rifiuti in maniera differenziata durante i giorni e le ore di presenza dell'isola ecologica. Agli utenti saranno consegnate una chiave/tessera magnetica per l'apertura delle vasche ed il conferimento dei rifiuti differenziati;
 - b) ZONA ESTERNA: raccolta domiciliare di tutte le frazioni ad eccezione del vetro che continuerà ad essere raccolto con l'impiego dei cassonetti o delle campane stradali;
- 3) l'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti;
- 4) il Comune stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuto;
 - c) per le nuove abitazioni e/o le ristrutturazioni dell'esistente; per i nuovi condomini e/o le ristrutturazioni dell'esistente; per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente è fatto obbligo di provvedere alla collocazione dei contenitori all'interno per le volumetrie idonee;
- 5) i contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Comune e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;

- 6) i titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei locali dei Servizi Pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1) Il Gestore su indicazioni del Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
- 2) periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini (es. sito internet: dati mensili delle tipologie di rifiuto raccolte; dato annuale percentuale raccolta);
- 3) periodicamente il gestore del servizio su indicazioni del Comune diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Il Gestore del servizio su indicazione del Comune, predispone e diffonde altresì, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, potranno essere predisposti e spediti calendari specifici;
- 4) sono inoltre date indicazioni sulla destinazione delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 - Rifiuti urbani da utenza non domestica

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006 sono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies:

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies**Elenco attività non domestiche che producono rifiuti urbani**

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Art. 12 - Rifiuti urbani da utenza non domestica conferiti al di fuori del servizio pubblico

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/06 Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 del D.lgs. 152/06, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

La Regione Liguria con Atto n° 215/2021 – Seduta n° 3659 – del 19/03/2021 – N° d'ordine 15 ha fornito le indicazioni per l'applicazione sul territorio regionale di modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e ha deliberato:

a) le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicare tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, tale scelta entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di attivazione, indicando i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione; alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un

accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti anche R13);

b) dette utenze non domestiche si impegnano altresì a conferire a recupero interamente, e non per frazioni, al di fuori del servizio pubblico i codici EER di cui alla comunicazione effettuata;

c) nel rispetto delle condizioni indicate le utenze non domestiche sono esentate dalla sola corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

d) le utenze non domestiche che intendono affidare al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalla propria attività in precedenza esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

e) analogamente le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

f) l'affidatario del servizio pubblico di raccolta in accordo con il Comune nel caso di cui alla lettera d) avvia e nel caso di cui alla lettera e) riprende la gestione prima della scadenza quinquennale qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso; qualora la richiesta fosse negata il diniego deve essere motivato;

g) entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

h) il Comune, anche avvalendosi dell'affidatario del servizio ove previsto, è tenuto a rendicontare tali informazioni tramite inserimento dei relativi dati in sede di Censimento rifiuti secondo le modalità previste da Regione;

i) con riferimento all'anno 2021 le comunicazioni al Comune di cui alle precedenti lettere a) e, se del caso, d) e e) sono effettuate entro il 30 aprile 2021, fatte salve differenti indicazioni che pervenissero dal competente Ministero della Transizione Ecologica;

j) ove gli adempimenti di cui ai precedenti punti non vengano ottemperati, l'utenza non domestica non sarà ammessa all'esenzione dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

La Delibera Regionale riporta la seguente modulistica da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui sopra:

- Allegato 1, modello di "Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico";
- Allegato 2, modello di "Richiesta di reintegro nel servizio pubblico di raccolta";
- Allegato 3a, modello di "Attestazione di avvenuto recupero a cura dell'utenza non domestica interessata";

- Allegato 3b, modello di "Attestazione di avvenuto recupero a cura dell'impianto di destino;

Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
 - g. materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
- 4) Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
 - a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PARTE I - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

Art. 14 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare è attivato per le seguenti utenze:
 - a) Per tutte le utenze domestiche residenti o aventi sede nella zona definita come AREA ESTERNA;
 - b) Per le utenze non domestiche grandi produttori aventi sede sull'intero territorio comunale;
 - c) Per tutte le utenze non domestiche diverse dai grandi produttori aventi sede nella zona definita come AREA ESTERNA.

Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

- 1) Nella ZONA ESTERNA ove è attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti è prevista la distribuzione di contenitori che dovranno essere utilizzati per il deposito dei materiali. I contenitori sono consegnati all'intestatario dell'iscrizione a ruolo o al condominio nella persona dell'Amministratore condominiale;
- 2) è prevista la fornitura di una "dotazione personale" e di una "dotazione del condominio" di idonea volumetria;
- 3) le dotazioni si differenziano a seconda della tipologia di edificio in particolare:
 - a) per edifici con numero di unità immobiliari minore o uguale a 4 è prevista esclusivamente una "dotazione personale" per ogni utente. Ogni utente sarà responsabile della propria "dotazione personale" e dei rifiuti ivi conferiti;
 - b) per edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è prevista una "dotazione personale" per ogni utente ed una "dotazione di condominio" per l'edificio. Ogni utente sarà responsabile della "dotazione personale" e della "dotazione di condominio" unitamente ai rifiuti ivi conferiti.
- 4) la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o minore di 4 è così composta:
 - a) Mastello grigio per il rifiuto secco residuo;
 - b) Mastello marrone, secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo di sacchetti biodegradabili e compostabili (mater-bi);
 - c) Mastello blu per la carta;
 - d) Rotolo di sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori metallici
 - e) etichette identificative.
- 5) la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o maggiore di 5 è così composta:
 - a) secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo di sacchetti;
 - b) rotolo di sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori metallici;
 - c) etichette identificative.
- 6) la dotazione del condominio per gli edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è così composta:
 - a) Cassonetto o bidone carrellato grigio per il rifiuto secco residuo
 - b) Cassonetto o bidone carrellato marrone per il rifiuto umido organico
 - c) Cassonetto o bidone carrellato blu per la carta
 - d) Chiavi personali per l'apertura dei contenitori che dovranno essere consegnate ai singoli condomini in quanto tutti i cassonetti e bidoni carrellati sono dotati di serratura;
- 7) previa compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune è possibile accedere con chiavi personali a bidone carrellato rosso per ausili igienici per bambini piccoli (pannolini) e per persone che soffrono di incontinenza (pannoloni);
- 8) i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ed hanno una capacità compresa tra i 23 e i 1100 lt, L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire

- esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza;
- 9) tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte;
 - 10) non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati;
 - 11) nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore;
 - 12) i contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta;
 - 13) i contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune. In tal caso i contenitori sono dotati di indicazione riportante i numeri civici delle utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada".

Rientrano tra gli impedimenti logistici a titolo esemplificativo:

- a) la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampe di scale)
- b) la presenza di rampe ripide
- c) l'insufficienza dello spazio (es. cortile ridotto dai box)

Rientra tra gli impedimenti legali, a titolo esemplificativo:

- a) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest'ultimo)
- b) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l'esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo)

Devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:

- a) Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali: i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.
- b) Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico: i contenitori devono essere posizionati su superfici piane, preferibilmente pavimentate, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale

catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

- c) i contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del Servizio:
1. ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza;
 2. riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio;

Art. 16 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani

- 1) Le tipologie di raccolte differenziate istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato d'Oneri.
- 2) Il soggetto Gestore si riserva, previa verifica della fattibilità tecnica ed in accordo con il Comune, la facoltà, per specifiche utenze, di modificare le frequenze di raccolta stabilite, previa comunicazione alle medesime o anche previa richiesta scritta delle stesse.
- 3) Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze domestiche è stabilito dal gestore del servizio in funzione della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.
- 4) il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal gestore del servizio in funzione della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse;
- 5) in deroga alle precedenti disposizioni, il Gestore del servizio:
 - a) può fornire contenitori singoli, per la sola frazione dei rifiuti non recuperabili, alle singole unità abitative di un'utenza plurima, previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o dalla maggioranza degli intestatari della tassa dell'utenza plurima in questione. In seguito a tale richiesta sono ritirati i precedenti contenitori condivisi e sono forniti, agli utenti regolarmente attivi, i contenitori singoli. Viene fatta salva la possibilità da parte del Gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio;
 - b) può sostituire la dotazione personale dei contenitori degli utenti: da singola a condominiale e viceversa; da mono a plurima e viceversa quando vi siano necessità di razionalizzazione del servizio, situazioni urbanistiche o viarie particolari;
- 6) gli utenti sono tenuti a sottoscrivere la modulistica predisposta, relativa alle operazioni di ritiro, consegna o modifica della dotazione dei contenitori, effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 17 - Raccolta differenziata domiciliare

- 1) I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi,
- 2) per il conferimento nei sacchi l'utente è tenuto a chiuderli strettamente. Allo stesso modo nel caso di conferimento nei contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti;
- 3) il rifiuto non va mai depositato sul suolo;
- 4) salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
- 5) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi;

- 6) ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'oneri;
- 7) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

Art. 18 - Esposizione per la raccolta domiciliare

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di cui nel presente Regolamento, con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri;
- 2) i sacchi e contenitori sono esposti a cura dell'utente sulle pubbliche vie o sulle piazze, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore 22,00;
- 3) i contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. E' possibile realizzare, da parte dell'utente un riparo antivento per contenere mastello e/ sacco per la plastica, previa semplice comunicazione scritta al Comune con apposito modulo scaricabile dal sito del Comune. La posizione deve essere arretrata di 80 cm dal ciglio della pubblica via e deve essere accessibile alla raccolta. I materiali permessi sono mattoni o legno. Le misure massime permesse sono cm 41x41 e altezza 35 cm, senza coperture con i lati chiusi;
- 4) i contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
- 5) i contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti nel presente Regolamento;
- 6) il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta;
- 7) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuarne segnalazione presso il Comune.
- 8) Qualora il gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al Comune che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al gestore. Il disservizio sarà recuperato dal gestore nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 19 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori

- 1) La disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati è a carico del gestore che la effettuerà se necessario.

2) Il lavaggio dei contenitori è eseguito a cura dell'utenza.

Art. 20 - Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile

- 1) La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'onori mediante mastelli o cassonetti idonei di colore grigio;
 - b) i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente al gestore del servizio di trasmettere al Comune i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, ecc. e di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - c) il mezzo di raccolta è dotato di dispositivo che segnala l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (transponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b);
- 3) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore
- 4) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 5) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il rifiuto non recuperabile;
- 6) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Art. 21 - Raccolta domiciliare della frazione organica

- 1) La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
- 3) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'onori, mediante contenitori di colore marrone; i contenitori sono dotati di appositi dispositivi per il riconoscimento automatico che consente al Gestore del servizio di trasmettere al Comune i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, ecc. e di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - a) l'utente introduce il rifiuto nel sacchetto biodegradabile e compostabile, lo riempie e lo chiude, successivamente lo travasa nel contenitore (mastello o bidone condominiale);
 - b) i secchielli non possono essere esposti su suolo pubblico;

- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- 4) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico;
- 5) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, potrà usare l'adesivo di segnalazione;
- 6) ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta di prossimità con l'impiego di appositi contenitori di colore verde, dislocati sul territorio; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino, qualora questo risulti pieno, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
 - b) mediante raccolta domiciliare per le utenze grandi produttrici dei citati materiali con l'impiego di contenitori di idonea volumetria;
- 3) lo svuotamento dei contenitori stradali avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'Oneri;
- 4) Lo svuotamento dei contenitori domiciliari avviene con periodicità stabilita dal Capitolato d'Oneri;
- 5) Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 6) Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore
- 7) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 8) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori domiciliari per i rifiuti da imballaggi in vetro.
- 9) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro, l'operatore dovrà effettuare segnalazione al Comune.

Art. 23 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono:
 - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
 - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici
 - c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;

- d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri e con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante sacchi trasparenti di polietilene, di adeguata volumetria, di colore giallo;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso;
 - e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 3) in caso di esaurimento della scorta dei sacchi prima della successiva fornitura, l'utenza può ritirare sacchi supplementari a pagamento presso il Comune;
- 4) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo;
- 5) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica dovrà effettuare segnalazione al Comune.

Art. 24 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak;
- 2) il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con contenitore per la raccolta domiciliare congiunta di carta-cartone-tetrapak presso le utenze domestiche e non domestiche (ad esclusione del cartone); i contenitori sono dotati di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore
 - b) con raccolta a mano del solo cartone piegato e accatastato, per le sole utenze non domestiche esposto nelle vicinanze dell'attività come da calendario;
- 3) il servizio di raccolta della carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante appositi contenitori di colore bianco;
 - b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- 4) il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con periodicità e con le modalità stabilite dal Capitolato d'oneri;

- b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
 - d) insieme al cartone non può essere conferita carta
 - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- 5) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme;
- 6) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone-tetrapak, dovrà effettuare segnalazione presso il Comune.
- 7) imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta sono conferiti nel CDR.

PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA

Art. 25 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

- 1) Il servizio di raccolta di prossimità è attivato per le seguenti utenze:
- a) per tutte le utenze domestiche residenti o aventi sede nella zona definita come AREA CENTRO;
 - b) per tutte le utenze non domestiche piccoli produttori aventi sede nella zona definita come AREA CENTRO.

Art. 26 - Raccolta differenziata con isola ecologica scarrabile

- 1) La raccolta stradale è effettuata con un'Isola Ecologica Scarrabile Automatica, di adeguate dimensioni, su cui sono collocati i contenitori destinati alla raccolta;
- 2) i rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi;
- 3) il rifiuto non va mai depositato sul suolo;
- 4) salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
- 5) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati.

Art. 27 - Collocazione dell'isola ecologica scarrabile

- 2) La collocazione dell'isola ecologica scarrabile è effettuata nel rispetto dei giorni e delle fasce orarie indicati nel calendario con la periodicità stabilita dal Capitolato d'onori.
- 3) I rifiuti sono conferiti dall'utente in modo differenziato nei giorni e orari di presenza dell'isola ecologica scarrabile.

Art. 28 - Raccolta differenziata di prossimità

- 1) Il servizio di raccolta differenziata di prossimità è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante posizionamento dell'isola ecologica scarrabile;
 - b) le vasche per il deposito dei rifiuti sono dotate di accesso controllato tramite riconoscimento dell'utente, l'apertura dello sportello per il conferimento avviene esclusivamente attraverso tessera/chiave personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso;
 - c) il dispositivo per il riconoscimento automatico dell'utente consente al gestore del servizio di trasmettere al comune i dati inerenti il numero e la tipologia di conferimenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di conferimento, ecc.;
- 2) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore venga chiuso.

TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

Art. 29 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura
- 2) il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - a) a domicilio dei contenitori presso l'utenza, previo pagamento, e con le modalità che saranno stabilite;
 - b) con conferimento gratuito diretto dell'utenza nel CDR;
- 3) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di sfalci e potature;
- 4) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità sul materiale.

Art. 30 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati. In particolare tale frazione è costituita da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
 - d) borse;
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio o nel CDR. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
- 3) il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio;
- 4) l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;

- b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
- c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo rettangolari;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche;
- 2) il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il CDR;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati al CDR;
- 3) l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 4) i contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) farmaci;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il CDR;
 - b) il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.
- 3) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 4) I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 33 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: contenitori per vernici; olii esausti minerali; olii, grassi vegetali e animali; accumulatori per auto.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto esclusivamente presso il CDR.

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, viene è svolto esclusivamente presso il CDR.

Art. 35 - Raccolta teli agricoli

- 1) Riguarda le seguenti tipologie di materiali:
 - a) teli trasparenti in PE da copertura serre;
 - b) teli neri od opachi per pacciamatura e coperture insilati in PE;
 - c) teli in PVC.
- 2) Il servizio può essere attivato a giudizio del Comune, quando se ne identifichi la reale necessità. Il gestore attiverà tale servizio con le modalità opportune e dietro pagamento da parte del richiedente.
- 3) Il pagamento di tale tariffa dovrà avvenire contestualmente al conferimento dei teli agricoli.

Art. 36 - Raccolta rifiuti ingombranti

- 1) Riguarda i rifiuti ingombranti, in particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - b) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria
 - c) altri beni durevoli;
 - d) mobilio;
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta onerosa presso l'utente, su chiamata telefonica;
 - b) conferimento gratuito da parte dell'utenza presso il CDR;
- 3) i R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi);
- 4) i R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:

- a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
- 5) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
- a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche nei giorni indicati dal calendario;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n.° 3 pezzi a chiamata;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Comune, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 37 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

- 1) I rifiuti cimiteriali sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree non accessibili a terzi.
- 2) i rifiuti cimiteriali, viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente e con le precauzioni indicate come segue: le operazioni preliminari all'invio ad impianti di discarica autorizzati sono quelle di seguito riportate:
 - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";
 - b) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a).
 - c) Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
 - e) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito sacco.
 - f) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 12 comma 4 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 - g) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 l'appaltatore dei servizi di cui al presente articolo è obbligato all'applicazione delle disposizioni presenti.

Art. 38 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

- 1) Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo;
- 2) il compostaggio può essere fatto in forma singola o condominiale esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti;
- 3) la pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata nelle aree scoperte nel territorio Comunale di proprietà od in uso all'utente (previo assenso scritto del proprietario) intestatario della tassa rifiuti;
- 4) il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.), comunque in luogo stabile e controllabile;
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
- 5) Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- 6) la collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;
- 7) durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 8) Gli utenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa dovranno compilare un modulo di richiesta per aderire all'elenco compostatori, scaricabile dal sito del Comune.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 39 - Rifiuti abbandonati sul territorio

- 1) Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2) in mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del servizio;
- 3) la rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta differenziata che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del Gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata;

- 4) sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 40 - Spazzamento

- 1) Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
- 2) Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Comune del servizio, in accordo con il Gestore.
- 3) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 4) I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 5) Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
- 6) Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 41 - Cestini stradali

- 1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune o del gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni;
- 2) le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune ed indicate nel Capitolato d'onori;
- 3) il Comune comunica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori installati per la programmazione del servizio;
- 4) i cestini stradali sono svuotati secondo la periodicità programmata.

Art. 42 - Pulizia dei mercati

- 1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuto. I rifiuti provenienti dalla loro attività devono essere immessi in sacchi o contenitori appositi conferiti al gestore in base alle modalità da questo stabilite ed all'articolazione del servizio di raccolta differenziata;
- 2) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato;
- 3) I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti residui ed ordinatamente disposti nell'area del mercato individuata dal Gestore.

Art. 43 - Animali domestici

- 1) I proprietari, detentori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico;
- 2) essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;
- 3) detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

Art. 44 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.
- 3) I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 4) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 45 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

- 1) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune o dal singolo Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 2) Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
- 3) La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 46 - Altri servizi di pulizia

- 1) Il Gestore del servizio potrà svolgere i seguenti servizi aggiuntivi di igiene ambientale, su richiesta del Comune; previa adozione di apposito atto amministrativo:
 - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) lavaggio periodico fontane, fontanelle e lavatoi pubblici;

- c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
- d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
- e) diserbo e sfalcio periodico dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati preventivamente dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate;
- f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- g) sgombero neve dalle strade e piazze dell'abitato;
- h) pulizia delle aree cimiteriali;
- i) altri servizi concordati tra il Comune ed il gestore del servizio medesimo.

Art. 47 - Associazioni di volontariato

- 1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- 2) le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio;
- 3) le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 48 - Pulizia delle aree private

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

CAPO III - CENTRO DI RACCOLTA

Art. 49 - Organizzazione del servizio di raccolta in Centro di Raccolta comunale

- 1. Il Comune si avvale di un Centro di Raccolta comunale sito Via Sanda 47, allestito e gestito ai sensi del D.M. Ambiente 08/04/2008 e ss.mm.ii., per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti con posizione TARI nel Comune di Celle Ligure e dal Gestore del servizio di raccolta.
- 2. La gestione del Centro di Raccolta comunale è affidata al gestore del servizio di raccolta, in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
- 3. Il Centro di Raccolta comunale costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata come previsto dal Piano d'area omogenea della Provincia di Savona.
- 4. All'interno dell'area sono presenti spazi e contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati in allegato secondo le norme dettate dal presente regolamento,

dalle eventuali disposizioni dettate dagli Uffici competenti e sotto la vigilanza dell'addetto incaricato.

5. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori/spazi a cura dell'utente che, qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione e riduzione volumetrica per il corretto conferimento in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Centro di Raccolta comunale.
6. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendono conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.
7. L'accesso è permesso fino al raggiungimento del limite massimo di persone o mezzi consentiti ed in considerazione di eventuali attività in corso (es. operazioni di svuotamento) e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del CDR.
8. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di Raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
9. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta comunale di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto. L'area è sottoposta a videosorveglianza.
10. L'accesso al Centro di Raccolta è permesso negli orari di apertura riportati nella cartellonistica esposta all'ingresso del CdR e sul sito della SAT e del Comune. Lo stesso potrà essere cambiato con atto comunale opportunamente pubblicizzato.
11. Durante l'orario di apertura del Centro di Raccolta comunale, l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:
 - a. ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
 - b. a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che alla quantità conferita dai soggetti conferenti;
 - c. a mantenere l'area ordinata ed efficiente;
 - d. a tenere aggiornata l'eventuale documentazione contabilità ambientale prevista dalla norma;
 - e. a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - f. di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - g. l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
 - h. di tenere un contegno corretto con gli utenti.
12. In caso di improrogabile necessità di chiusura al pubblico del Centro di Raccolta l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura del Centro di Raccolta comunale ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 50 - Chi può accedere al Centro di Raccolta

1) UtENZE DOMESTICHE (UD)

Le Utenze domestiche che possono accedere al CDR sono esclusivamente i cittadini residenti, non residenti od occupanti a qualsiasi titolo un immobile, inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Celle Ligure.

Per accedere l'utente deve essere provvisto di:

- Tessera elettronica Codice Fiscale/Tessera Sanitaria
- Documento di identità

Delega

E' possibile delegare al conferimento un altro privato cittadino utilizzando il modello di delega scaricabile dal sito S.A.T. Il delegato potrà accedere al CDR con delega compilata e firmata in ogni parte.

Trasporto rifiuti ingombranti da parte di mobilieri iscritti all'Albo in Cat. 2

I mobilieri possono ritirare e conferire presso il CDR i rifiuti INGOMBRANTI (es. materassi, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, etc. - CER 200307) dalle utenze domestiche, se si soddisfano contemporaneamente tutte le seguenti disposizioni:

- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis per il CER 200307
- Documento di trasporto in cui sia riportato NOME, COGNOME, INDIRIZZO E CODICE FISCALE dell'UTENZA DOMESTICA da cui è stato prelevato il rifiuto.
- Fotocopia di un documento di identità dell'UTENZA DOMESTICA
- RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE DOMESTICHE (Allegato successivo)

2) Utenze Non Domestiche (UND)

Il conferimento dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento è consentito esclusivamente alle imprese con i seguenti requisiti:

- titolari di regolare posizione TARI nel Comune di Celle Ligure
- ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI in categoria 2-bis
- distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al DM 8 marzo 2010, n. 65., con ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI in categoria 3bis e "DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE" conforme all'allegato II del DM Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010.

Art. 51 - Rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta

L'elenco dei rifiuti conferibili rispettivamente da Utenza Domestica e Non Domestica con le quantità limite per conferimento individuate per ogni matrice di rifiuto è riportato in Allegato 1.

L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare al Centro di Raccolta comunale, previa autorizzazione degli Enti competenti qualora necessaria e previo accordo, anche economico, con il Gestore.

Qualora ad un esame visivo il gestore rilevi la presenza di rifiuti non conformi il conferimento non sarà accettato e l'Utente dovrà farsi carico di smaltire il rifiuto a propria cura e spesa nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 52 - Rimostranze

- 1) Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al Comune.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 53 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2) Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 54 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
- 2) I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Divieti

- 1) Sono vietati:
 - a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;

- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
 - l) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi/contenitori;
 - m) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - n) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
 - o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
 - q) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.
- 2) Presso il Centro Comunale di Raccolta sono vietati:
- a) il deposito di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio del Comune di Celle Ligure;
 - f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso;
 - g) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione
 - h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.

Art. 56 - Controlli

- 1) Il gestore del servizio attiva, mediante personale dipendente appositamente formato e qualificato (Ecoausiliari), la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste.
- 2) I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale; i nominativi dei soggetti interessati vengono comunicati dal gestore del servizio al Comune.

- 3) La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 57 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

- 1) Il soggetto gestore, la Polizia Municipale e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento;
- 2) Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al soggetto gestore in caso di sanzioni irrogate da propri dipendenti o da personale rivestente la qualifica di P.G., al Sindaco in caso di sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale. Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
- 3) Il soggetto gestore o l'Ente da cui dipendono gli accertatori, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l'emissione di cartella esattoriale.
- 4) Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 58 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	25,00	500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	100,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	100,00	500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	100,00	500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	25,00	500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
12. Presso il CDR la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	100,00	500,00
13. Presso il CDR la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	100,00	500,00
14. Presso il CDR il danneggiamento delle strutture del Centro.	100,00	500,00
15. Presso il CDR il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.	100,00	500,00
16. Presso il CDR il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel comune.	25,00	500,00
17. Presso il CDR il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.	25,00	500,00

- 2) Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
- 3) E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- 4) Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente regolamento.
- 5) I soggetti di cui all'art. 59 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del CDR	300,00	3.000,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 59 - Osservanza di altre disposizioni

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Polizia Municipale.

Art. 60 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

- 1) Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2) Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

Art. 61 - Danni e risarcimenti

- 1) In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 62 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme precedentemente emanate.

Art. 63 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento, entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo online del Comune e sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune in "Amministrazione Trasparente".

Allegato 1 - RIFIUTI CONFERIBILI A CDR E LIMITI QUANTITATIVI

EER	Descrizione rifiuto	UD		UND (con iscrizione Albo in 2 Bis o 3 Bis)	
		Limite quantitativo max a conferimento	N° max di conferimenti in 1 anno	Limite quantitativo max a conferimento	N° max di conferimenti in 1 anno
080318	Toner e cartucce di stampa	5	6	5	6
150101	Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.)	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
150106	Imballaggi in plastica e in metallo	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
150107	Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	0,5 mc	6	NO	NO
150111*	Contenitori a pressione vuoti (bombolette)	nessuno	nessuno	NO	NO
160103	Pneumatici fuori uso	n. 4	2	NO	NO
160107*	Filtri dell'olio	n. 2	2	NO	NO
170107	Miscugli cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	30 kg	2	NO	NO
200101	Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc.)	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
200121* R5	Tubi fluorescenti (neon)	nessuno	nessuno	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)
200123* R1	Frigoriferi, condizionatori	nessuno	nessuno	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)
200125	Oli e grassi commestibili	nessuno	nessuno	NO	NO
200126*	Oli minerali esausti	5 litri	4	NO	NO
200127*	Vernici	0,1 mc	6	NO	NO
200132	Medicinali	nessuno	nessuno	NO	NO
200133* Batt Pb	Batterie al Piombo	nessuno	nessuno	NO	NO
200133* pile	Pile	nessuno	nessuno	NO	NO
200135* R3	TV, monitor	nessuno	nessuno	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)
200136 R2	Lavatrici, lavastoviglie, cucine	nessuno	nessuno	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)
200136 R4	Piccoli elettrodomestici	nessuno	nessuno	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)	nessuno - solo RAEE DUAL USE* conferiti da Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica (Cat. 3 Bis Albo)
200138	Legno	1 mc	6	1 mc	6
200140	Metalli	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
200201	Verde (sfalci e potature eseguiti dall'utente presso la propria abitazione / sede)	1 mc	12	1 mc	12
200307	Rifiuti ingombranti (materassi, sedie, , divani, grossi giocattoli etc)	1 mc	6	1 mc	6

* RAEE DUAL USE: RAEE ANALOGHI PER TIPOLOGIA E PER QUANTITA' A QUELLI DOMESTICI